

N. 03968/2013REG.PROV.COLL.
N. 00387/2002 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 387 del 2002, [proposto](#) da:
Galligari Maria Giovanna, rappresentata e difesa dagli avv. [Goffredo](#)
Gobbi e Alarico Mariani Marini, con domicilio eletto presso Goffredo
Gobbi in Roma, via Maria Cristina 8;

contro

Comune di Trevi;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. UMBRIA - PERUGIA n. 00927/2000, resa
tra le parti, concernente restauro conservativo

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2013 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Picciurro, per delega dell'Avvocato Mariani Marini;

Rilevato che con la sentenza appellata i Giudici hanno respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento con il quale il Comune intimato ha respinto l'istanza presentata dall'odierno appellante ai fini dell'autorizzazione al restauro dei resti dell'antica casa torre di sua proprietà, presumibilmente risalente ai secoli XV-XVI; Reputato che l'appello non merita positiva valutazione alla stregua del consolidato e condivisibile orientamento interpretativo secondo cui l'opera di restauro, risanamento e consolidamento deve riguardare strutture attuali e non può riferirsi a manufatti, come nella specie, da tempo inesistenti in quanto distrutti e demoliti (Cons. Stato, sez. V, 3 aprile 2000, n. 1906, secondo cui costituisce vera e propria costruzione "ex novo" e non già ristrutturazione né mero restauro o risanamento conservativo la ricostruzione di un intero fabbricato, diruto da lungo tempo e del quale residuo, al momento della presentazione dell'istanza del privato, solo piccole frazioni dei muri, di per sé inidonee a definire l'esatta volumetria della preesistenza, in quanto l'effetto ricostruttivo così perseguito mira non a conservare o, se del caso, a consolidare un edificio comunque definito nelle sue dimensioni né alla sua demolizione e fedele ricostruzione - e, quindi, ad attuare i fini propri dell'art. 31 l. 5 agosto 1978 n. 457, diretti al recupero o al pieno ripristino del patrimonio edilizio esistente -, bensì a realizzarne uno del tutto nuovo e diverso).

Reputato, in particolare, che il progetto presentato dalla ricorrente, stante anche l'impossibilità di addivenire alla cognizione esatte delle forme strutturali originarie, si risolve in un ampliamento delle strutture effettivamente esistenti, *id est* in un intervento radicalmente innovativo che esorbita, sul piano letterale e teleologico, dai connotati tipologici del proposto intervento di restauro e risanamento conservativo;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza [sia](#) eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella [camera](#) di consiglio del giorno 7 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere, Estensore

Nicola Gaviano, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere

Raffaele Prospero, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)